

## **Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento - decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, n. 51**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75, del 31 marzo 2014, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, n. 51 del 14 febbraio 2014 recante "Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento". Con tale provvedimento interministeriale, che entrerà in vigore il prossimo 29 luglio, viene data attuazione alle disposizioni previste dall' articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di commissioni sulle carte di pagamento. Pubblicità delle commissioni di interscambio gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devono rendere noti e mantenere aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito internet, le



eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza. La medesima informazione deve essere resa all'esercente dagli acquirer, al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale. Modalità di applicazione delle commissioni. Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento di debito, di credito, prepagate - anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento, nonché a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime. Essi devono differenziare l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le devono sottoporre a revisione periodica, almeno annuale, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati. Confrontabilità delle commissioni. Gli acquirer devono redigere l'informativa precontrattuale in maniera tale da consentire di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti. Le commissioni applicate alle diverse tipologie di operazioni di pagamento devono essere riportate in una tabella contenuta nel foglio informativo e nel documento di sintesi. Revisione delle commissioni. Tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionatore all'esercente, deve essere inserita, nel contratto di convenzionamento, una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio. La commissione d'interscambio è quella commissione (interchange fee) corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta (banca o intermediario finanziario) per l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati. Per acquirer si intende, invece, il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari. Pagamenti di importo ridotto. Al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer devono applicare ai pagamenti di importo ridotto (e cioè quelli di importo non superiore a trenta euro) commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalità, tramite terminali evoluti di accettazione multipla. Il decreto definisce come terminale evoluto di accettazione multipla quel "terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip». Anche per i pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli obblighi in materia di pubblicità della commissione di interscambio, nonché di modalità di applicazione, confrontabilità e revisione delle commissioni corrisposte dall'esercente.